

Codice A1820C

D.D. 16 dicembre 2021, n. 3769

Foresta Regionale "Val Sessera" - Modifica determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021, relativa alla concessione di terreni nei comuni di Caprile (BI) e Coggiola (BI), per uso pascolivo (pascipascolo), all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo.



ATTO DD 3769/A1820C/2021

DEL 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "Val Sessera" – Modifica determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021, relativa alla concessione di terreni nei comuni di Caprile (BI) e Coggiola (BI), per uso pascolivo (pascipascolo), all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- la determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021, autorizzava la concessione di terreni per uso pascolivo (pascipascolo), facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", nei comuni di Caprile (BI) e Coggiola (BI), distinti a catasto come segue:

comune di Caprile

foglio 1, mappali 8 – 10AA – 10AB – 11AA – 11AB – 12AA – 12AB – 13 – 15AA – 15AB – 16 – 19 – 24;

comune di Coggiola

foglio 1, mappali 1AA – 1AB – 2 – 5 – 6 – 9 – 12 – 19AA – 19AB – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 58;

foglio 3, mappali 4 – 6 – 10 - 44;

aventi una superficie complessiva di 231.81.26 ha, con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla stagione pascoliva 2021 al 2026, al canone annuo di Euro 1.551,00, previo versamento di un deposito cauzionale di Euro 776,00, corrisposto tramite garanzia bancaria n° 2021017849, in data 19.01.2021, soggetto emittente Banca Sella;

- con nota pervenuta il 20.10.2021, prot. n° 49103/A1820C, il concessionario, avvalendosi dell'art. 3 dell'atto di concessione rep. n° 1263 del 04.03.2021, ha presentato istanza per la rescissione parziale di tale atto, con decorrenza dalla data della presente determinazione, rinunciando alla disponibilità del seguente terreno censito a catasto al foglio 3, particella 4 (parte), del comune di Coggiola (BI), limitatamente ad una superficie di circa 00.28.55, come da cartografia annessa all'atto aggiuntivo di concessione allegato alla presente determinazione.

Ritenuto quindi che:

- è possibile dar seguito alla richiesta di rescissione parziale dell'atto rep. n° 1263 del 04.03.2021, modificando quindi la determinazione dirigenziale in oggetto nei seguenti punti:

la concessione viene risolta parzialmente, con decorrenza dalla data della presente determinazione, con l'esclusione del seguente terreno:

- foglio 3, particella 4 (parte), del comune di Coggiola (BI), limitatamente ad una superficie di circa 00.28.55, come da cartografia annessa all'atto aggiuntivo di concessione allegato alla presente determinazione;

la superficie complessiva indicata nell'atto di concessione viene di conseguenza ridotta a 231.52.71 ha;

i canoni stabiliti con determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021, vanno dovuti integralmente fino al termine della stagione pascoliva 2026, in quanto la limitata riduzione della superficie pascolabile, non modifica l'entità del canone annuo stabilito a suo tempo.

Preso atto che:

- l'importo del canone annuo per la stagione pascoliva 2021, risulta essere regolarmente versato.

Rilevato pertanto che:

- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di

previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";

- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
- DGR 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

di apportare le seguenti modifiche alla determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021:

1) la concessione viene risolta parzialmente, con decorrenza dalla data della presente determinazione, con l'esclusione del seguente terreno:

foglio 3, particella 4 (parte), del comune di Coggiola (BI), limitatamente ad una superficie di circa 00.28.55, come da cartografia annessa all'atto aggiuntivo di concessione allegato alla presente determinazione;

la superficie complessiva indicata nell'atto di concessione rep. n° 1263 del 04.03.2021 viene di conseguenza ridotta a 231.52.71 ha;

2) i canoni stabiliti con determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021, vanno dovuti integralmente fino al termine della stagione pascoliva 2026, in quanto la limitata riduzione della superficie pascolabile, non modifica l'entità del canone annuo stabilito a suo tempo;

3) rimangono inalterate tutte le condizioni contrattuali di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 dell'atto rep. n° 1263 del 04.03.2021, fatta eccezione per quelle esposte in premessa e nell'atto aggiuntivo allegato.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. atto_aggiuntivo_barbero.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI CONCESSIONE REP. N° 1263 DEL
04.03.2021, RIGUARDANTE L'USO DI TERRENI PASCOLIVI FACENTI
PARTE DELLA FORESTA REGIONALE VAL SESSERA, NEI COMUNI
DI COGGIOLA (BI) E CAPRILE (BI), ALL'AZIENDA AGRICOLA
BARBERO FALCHETTO ENZO.

Con la presente scrittura privata, valida fra le parti a tutti gli effetti di
legge tra:

l'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo con sede a Valdilana (BI),
Frazione Campore n° 91, partita I.V.A. 02441190028, legalmente
rappresentata dal titolare Sig. Barbero Falchetto Enzo, nato a Biella (BI)
il 31.10.1961, codice fiscale BRB NZE 61R31A859Z, residente ai fini del
presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola;

e la:

Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile
del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a Vercelli
(VC) il 01.10.1956 codice fiscale LRD GGT 56R41L750D domiciliata ai
fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli
Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17
della L.R. 28 luglio 2008, n° 23.

Preso atto della nota pervenuta in data 20.10.2021, prot. n°
49103/A1820C, riferita alla richiesta di revoca parziale anticipata della
concessione rep. n° 1263 del 04.03.2021, da parte dell'Azienda Agricola
Barbero Falchetto Enzo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il contratto di concessione rep. n° 1263 del 04.03.2021 viene

parzialmente modificato con l'esclusione dell'appezzamento di terreno censito a catasto al 3, particella 4, parte, limitatamente ad una superficie di circa 00.28.55, come da cartografia allegata.

Art. 2 - La superficie complessiva riportata in premessa nell'atto rep. n° 1263 del 04.03.2021 viene ridotta di circa 00.28.55 ha, diventando pari a 231.52.71 ha.

Art. 3 - Il canone stabilito con determinazione dirigenziale n° 365 del 09.02.2021 e descritto nell'art. 2 dell'atto rep n° 1263 del 04.03.2021, dovrà essere comunque dovuto integralmente fino alla naturale scadenza del predetto atto, fissata al termine della stagione pascoliva 2026.

Art. 4 - Rimangono inalterate tutte le condizioni contrattuali presenti nell'atto rep. n° 1263 del 04.03.2021, fatta eccezione per quelle esposte nel presente atto aggiuntivo, descritte in premessa e dagli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.

Art. 5 - Le spese d'atto ed accessorie del presente atto aggiuntivo saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 6 - Le modifiche apportate all'atto rep. n° 1263 del 04.03.2021, di cui ai precedenti articoli 1-2-3-4-5, decorreranno dalla data di stipula del presente atto aggiuntivo.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni della presente scrittura privata. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice

Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste

dagli artt. 1-2-3-4-5-6.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



Planimetria 1:250